

# Molteni & C

---

## *CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI*

## Indice

<b>01 –Finalità e campo di applicazione</b>	<b>1.</b>	<i>p.3</i>
<b>02 –Conformità a Leggi e Regolamenti</b>	<b>2.</b>	<i>p.4</i>
<b>03 –Etica e integrità</b>	<b>3.</b>	<i>p.4-5</i>
Trasparenza e documentazione	<b>3.1</b>	
Anticorruzione e Concorrenza Leale	<b>3.2</b>	
Conflitti di interesse	<b>3.3</b>	
Restrizioni commerciali e sanzioni	<b>3.4</b>	
<b>04 –Protezione delle informazioni</b>	<b>4.</b>	<i>p.6-8</i>
Riservatezza delle informazioni	<b>4.1</b>	
Protezione dei dati personali	<b>4.2</b>	
Proprietà intellettuale	<b>4.3</b>	
Comunicazioni pubbliche	<b>4.4</b>	
<b>05 –Diritti umani e Condizioni di lavoro</b>	<b>5.</b>	<i>p.8-12</i>
Lavoro liberamente scelto	<b>5.1</b>	
Divieto di lavoro minorile	<b>5.2</b>	
Non discriminazione	<b>5.3</b>	
Diversità e inclusione	<b>5.4</b>	
Molestie e abusi	<b>5.5</b>	
Libertà di associazione e Contrattazione collettiva	<b>5.6</b>	
Orario di lavoro	<b>5.7</b>	
Retribuzione e benefici	<b>5.8</b>	
<b>06 –Salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>6.</b>	<i>p.12-13</i>
<b>07 –Ambiente</b>	<b>7.</b>	<i>p.14-15</i>

# Indice

<b>08 – Comunità e sviluppo locale</b>	<b>8.</b>	<i>p.15</i>
<hr/>		
<b>09 – Monitoraggio, Segnalazioni e Violazioni</b>	<b>9.</b>	<i>p.16-17</i>
<hr/>		
Audit e Monitoraggio	<b>9.1</b>	
Conseguenze delle Violazioni	<b>9.2</b>	




## 01 — FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Gruppo Molteni si impegna a garantire che le condizioni di lavoro all'interno della propria catena di fornitura siano **lecite, sicure e rispettose** della dignità umana, assicurando che tutti i lavoratori siano trattati con rispetto e che i processi produttivi siano improntati alla sostenibilità ambientale.

Il presente Codice di Condotta Fornitori è redatto in conformità con le convenzioni fondamentali dell'**Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)** ed è volto a promuovere i più elevati standard etici e di responsabilità sociale d'impresa. A tal fine, Molteni si ispira anche ai principali riferimenti internazionali in materia di sostenibilità, tra cui i 10 Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Convenzioni fondamentali dell'OIL e le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali.

Il Codice si applica a tutti i fornitori di beni e servizi del Gruppo Molteni e alle loro eventuali controllate o subappaltatori che operino per loro conto nei confronti di Molteni. I fornitori sono tenuti all'adozione e alla effettiva attuazione dei principi contenuti nel presente Codice, integrandoli nelle proprie politiche e procedure interne. Il presente Codice potrà essere soggetto a periodico aggiornamento; **è responsabilità del fornitore prenderne visione e assicurare costante conformità alle versioni più recenti.**

Inoltre, i fornitori dovranno adoperarsi per far rispettare tali principi anche all'interno della propria catena di approvvigionamento, sensibilizzando subfornitori e partner commerciali sui requisiti di comportamento qui delineati.



## **02 — CONFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI**

I fornitori si impegnano a operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, normative, regolamenti e disposizioni applicabili nei Paesi in cui svolgono la propria attività. Tale conformità include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rispetto della **legislazione ambientale**, delle norme in materia di tutela del lavoro e salute e sicurezza sul lavoro, nonché di ogni altro standard di settore applicabile.

In caso di attività transnazionali, il fornitore dovrà attenersi anche alle normative internazionali pertinenti e ai trattati commerciali vigenti.

---

## **03 — ETICA E INTEGRITÀ**

Molteni richiede ai propri fornitori i più elevati standard di integrità aziendale, improntati all'etica negli affari, alla trasparenza e alla professionalità.

### **3.1 — Trasparenza e documentazione**

I fornitori sono invitati a **collaborare con Molteni in un'ottica di trasparenza e correttezza**, rendendo disponibili, ove necessario, le informazioni utili a confermare il rispetto del presente Codice. In caso di audit o verifiche concordate, i fornitori forniranno il supporto e la documentazione ragionevolmente richiesti. È inoltre richiesto che le attività siano documentate in modo accurato e coerente, favorendo una gestione responsabile e affidabile delle informazioni.

### 3.2 — *Anticorruzione e concorrenza leale*

*È fatto divieto ai fornitori di ricorrere a qualsiasi forma di corruzione*, pagamento di tangenti, estorsione o indebito incentivo illecito nei rapporti di affari. I fornitori si impegnano ad agire con lealtà e trasparenza, in conformità con i principi della libera concorrenza e con le normative antitrust applicabili, evitando di offrire, promettere, concedere, richiedere o accettare vantaggi indebiti che possano influenzare impropriamente le decisioni aziendali.

Parimenti, è proibito ai fornitori partecipare ad attività di *riciclaggio di denaro*: essi dovranno rispettare tutte le leggi in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento illecito, adottando misure di controllo adeguate per prevenire tali fenomeni.

### 3.3 — *Conflitti di interesse*

I fornitori sono invitati a *prestare attenzione* a possibili situazioni di conflitto di interesse e a *informare* il Gruppo Molteni qualora emergano circostanze, anche potenziali, che possano influire sul rapporto di collaborazione.

### 3.4 — *Restrizioni commerciali e sanzioni*

*I fornitori sono tenuti a rispettare rigorosamente tutte le restrizioni commerciali, economiche e finanziarie e i regimi sanzionatori imposti* da normative nazionali e internazionali vigenti, inclusa la normativa in materia di controllo delle esportazioni e delle importazioni. È responsabilità del fornitore aggiornarsi in merito a eventuali embarghi o sanzioni rilevanti per il proprio settore e assicurarsi di non intrattenere *rapporti commerciali* proibiti con soggetti, entità o Paesi destinatari di sanzioni.

Qualora l'attività del fornitore sia soggetta a specifiche autorizzazioni di export/import o a regolamenti di commercio internazionale, il fornitore dovrà ottenere e mantenere valide tali autorizzazioni ed adempiere a tutti i relativi obblighi di legge.



## **04 — PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Molteni attribuisce grande importanza alla protezione delle informazioni sensibili, dei dati e dei propri asset intangibili. ***I fornitori sono tenuti a trattare con cura e riservatezza tutte le informazioni e i dati a cui accedono*** nell'ambito del rapporto commerciale, nonché a rispettare i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo e dei terzi.

### **4.1 — Riservatezza delle informazioni**

***Il fornitori devono rispettare la stretta riservatezza su tutte le informazioni aziendali, tecniche, commerciali o di altra natura confidenziale relative a Molteni di cui vengano a conoscenza.*** Tali informazioni non dovranno essere divulgate a soggetti esterni né utilizzate per scopi diversi da quelli autorizzati nell'ambito della relazione contrattuale con Molteni.

È fatto obbligo al fornitore di ***proteggere adeguatamente i segreti commerciali***, i progetti, i dati finanziari, le specifiche tecniche e ogni altra informazione riservata di Molteni, adottando misure idonee per prevenirne l'uso improprio o la diffusione non autorizzata. ***L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.***

### **4.2 — Protezione dei dati personali**

I fornitori sono tenuti a ***operare nel rispetto della normativa*** applicabile in materia di protezione dei dati personali (quale, a titolo esemplificativo, il Regolamento UE 2016/679 - GDPR) nello svolgimento delle attività connesse alla collaborazione con Molteni. Essi sono invitati ad ***adottare misure adeguate per garantire la riservatezza***, l'integrità e la sicurezza dei dati personali trattati, prevenendo accessi non autorizzati, alterazioni o cancellazioni indebite.

A tal fine, i fornitori adotteranno misure tecniche e organizzative coerenti con la natura delle attività svolte e con il livello di rischio, anche al fine di ridurre gli impatti derivanti da eventi quali inci-

denti informatici o malfunzionamenti tecnologici. La condivisione dei dati personali dovrà avvenire esclusivamente con personale autorizzato e adeguatamente informato sulle corrette modalità di trattamento.

In caso di incidenti di sicurezza o violazioni dei dati personali (data breach) che coinvolgano informazioni riconducibili a Molteni, il fornitore è tenuto a informare tempestivamente il Gruppo Molteni e a collaborare, in modo ragionevole e proporzionato, all'adozione delle misure di contenimento e rimedio ritenute necessarie, tenendo conto della propria organizzazione e delle attività effettivamente svolte.

***Il fornitore non potrà affidare a terzi il trattamento di dati personali per conto di Molteni senza una preventiva autorizzazione.*** In tali casi, il fornitore dovrà assicurarsi, per quanto di propria competenza, che i soggetti coinvolti applichino standard di protezione dei dati e di sicurezza adeguati e coerenti con quelli richiesti dal presente Codice. Resta inteso che gli obblighi di cooperazione e controllo non comportano un'estensione di responsabilità del fornitore verso soggetti terzi non direttamente gestiti o controllati.

### **4.3 — Proprietà intellettuale**

I fornitori sono tenuti a ***rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale*** del Gruppo Molteni e a utilizzare marchi, brevetti, design, know-how, segreti industriali e altri beni immateriali di Molteni esclusivamente nei limiti e per le finalità concordate. I fornitori sono inoltre invitati a prestare attenzione affinché i prodotti e i servizi forniti a Molteni non comportino violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Qualora dovessero emergere contestazioni o reclami relativi a presunte violazioni di diritti di proprietà intellettuale di terzi connesse ai prodotti o servizi forniti, il fornitore si impegna a collaborare con Molteni per gestire la situazione in modo appropriato.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile e dagli accordi contrattuali in essere, il fornitore potrà essere chiamato a tenere indenne Molteni da eventuali conseguenze direttamente imputabili a tali violazioni.

## 4.4 — *Comunicazioni pubbliche*

Qualsiasi dichiarazione pubblica o comunicazione esterna relativa al rapporto con Molteni dovrà essere gestita con la massima cautela e previo coordinamento.

***I fornitori non potranno utilizzare il nome, i marchi o altri riferimenti al Gruppo Molteni in comunicati stampa, materiali pubblicitari, case study o altre pubblicazioni senza aver ottenuto preventiva autorizzazione espressa.***

Eventuali affermazioni pubbliche dovranno comunque essere rilasciate con diligenza, evitando qualsiasi collegamento improprio, diretto o indiretto, con Molteni. Il rispetto di questa regola è essenziale per tutelare l'immagine aziendale e la reputazione di entrambe le parti.



## 05 — **DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO**

Molteni esige che tutti i fornitori rispettino i **diritti umani** fondamentali e garantiscano ai propri lavoratori condizioni di lavoro dignitose, sicure e rispettose. Di seguito sono elencati i principi minimi in materia di lavoro che ogni fornitore è tenuto ad osservare.

### 5.1 — **Lavoro Liberamente Scelto**

***È fatto divieto assoluto di impiegare o beneficiare di manodopera forzata, coatta o tratta con mezzi illegali.*** I fornitori non dovranno in alcun caso ricorrere a forme di schiavitù moderna, servitù per debiti, traffico di esseri umani o qualsiasi forma di lavoro ottenuto mediante coercizione fisica o psicologica. Tutti i lavoratori devono poter scegliere liberamente il proprio impiego e mantenere il controllo dei propri documenti identificativi e personali: non è ammessa alcuna trattenuta di documenti (come passaporti o carte d'identità) né altre pratiche volte a limitare la libertà di movimento dei lavoratori.

***Il Gruppo Molteni adotta una politica di tolleranza zero verso il lavoro forzato e si riserva di interrompere immediatamente ogni rapporto contrattuale con fornitori coinvolti in tali pratiche illecite.***

## 5.2 — *Divieto di Lavoro Minorile*

*I fornitori non devono impiegare lavoratori di età inferiore all'età minima legale prevista dalle normative del Paese in cui operano* e, in ogni caso, mai al di sotto dei 15 anni, in coerenza con quanto stabilito dalla Convenzione ILO n. 138.

Inoltre, i lavoratori con meno di 18 anni non dovranno essere adibiti a mansioni pericolose, insalubri o notturne, che possano comprometterne lo sviluppo fisico o morale. L'impiego di minori in violazione di tali disposizioni è considerato da Molteni una violazione gravissima: in tali casi, il Gruppo si riserva il diritto di adottare provvedimenti immediati, inclusa la risoluzione automatica del contratto con il fornitore coinvolto.

## 5.3 — *Non discriminazione*

I fornitori promuovono *pari opportunità e un trattamento equo dei lavoratori* nel rispetto della normativa applicabile, sia in fase di selezione e assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro. Eventuali decisioni relative all'impiego, alla formazione, alla crescita professionale o alle condizioni di lavoro dovrebbero essere basate su criteri oggettivi e professionali. I fornitori sono pertanto invitati a prevenire comportamenti o pratiche discriminatorie fondate su caratteristiche personali quali, a titolo esemplificativo,  **sesso, genere, razza, colore della pelle, nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età, stato civile, appartenenza sindacale** o qualsiasi altra condizione tutelata dalla legge.

Non è inoltre appropriato richiedere o utilizzare informazioni relative allo stato di gravidanza o di maternità per influenzare decisioni di assunzione o di sviluppo professionale. Iniziative ulteriori volte a favorire la diversità, l'inclusione e le pari opportunità potranno essere adottate dai fornitori su base volontaria, tenendo conto del contesto normativo e organizzativo di riferimento.

## 5.4 — *Diversità e inclusione*

Molteni promuove attivamente una cultura della diversità e dell'inclusione e richiede ai propri fornitori di fare altrettanto. I **fornitori sono invitati a valorizzare le differenze e a creare ambienti di lavoro inclusivi**, in cui tutti i lavoratori siano rispettati e messi in condizione di contribuire al successo comune. In particolare, i fornitori dovrebbero promuovere pari opportunità di impiego e di sviluppo professionale per tutti, garantendo un accesso equo a diritti e benefit, indipendentemente dalle caratteristiche personali degli individui.

In linea con la politica di responsabilità sociale di Molteni, i fornitori sono incoraggiati ad adottare iniziative concrete per l'inclusione di categorie sociali svantaggiate. Ciò può avvenire, ad esempio, collaborando con associazioni, enti di formazione e centri per l'impiego al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, lavoratori over 50, giovani disoccupati e individui che rientrano nel mondo del lavoro dopo lunghi periodi di inattività.

Molteni ritiene che una forza lavoro diversificata e inclusiva, in cui si promuovano l'autonomia, la responsabilizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti, crei un ambiente di lavoro più equo e stimolante e generi significativi benefici competitivi per l'azienda e per i suoi partner.

## 5.5 — *Molestie e Abusi*

Tutti i lavoratori devono essere trattati con dignità e rispetto. **È assolutamente vietata qualsiasi forma di molestia, abuso, violenza o maltrattamento sui luoghi di lavoro.** I fornitori dovranno prevenire e proibire condotte offensive o intimidatorie, incluse le molestie sessuali, gli abusi di natura fisica o verbale, le vessazioni psicologiche, le coercizioni, le punizioni corporali, le minacce o l'uso di linguaggio denigratorio nei confronti dei dipendenti.

Devono inoltre essere istituiti canali sicuri affinché i lavoratori possano segnalare episodi di molestie o abusi e ottenere supporto, senza timore di subire ritorsioni.

## 5.6 — *Libertà di Associazione e Contrattazione Collettiva*

*I fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di organizzarsi liberamente in associazioni sindacali e di aderirvi*, nonché di partecipare a negoziazioni collettive per la tutela dei propri interessi lavorativi. Tale diritto deve poter essere esercitato dai dipendenti senza timore di subire discriminazioni, intimidazioni o ripercussioni negative. I rappresentanti dei lavoratori non dovranno essere ostacolati o penalizzati nello svolgimento delle loro attività sindacali.

Inoltre, *i fornitori sono tenuti a predisporre meccanismi chiari e accessibili per la raccolta e la gestione dei reclami o delle segnalazioni dei lavoratori*, garantendo che possano esprimere preoccupazioni o denunciare problematiche in modo riservato e senza subire ritorsioni.

## 5.7 — *Orario di lavoro*

L'orario di lavoro deve essere conforme alla normativa nazionale vigente e agli standard internazionali applicabili. *I fornitori dovranno garantire che l'organizzazione dell'orario tuteli la salute e il benessere dei lavoratori*, evitando turni eccessivamente prolungati e concedendo periodi di riposo adeguati.

*Eventuali ore di lavoro straordinario devono essere contenute entro i limiti di legge*, registrate accuratamente, compensate secondo quanto previsto (o in misura superiore, se stabilito da contratti collettivi o usi aziendali più favorevoli) e svolte sempre su base volontaria. In ogni caso, ai lavoratori deve essere assicurato almeno il giorno di riposo settimanale previsto dalle leggi locali e periodi di ferie retribuite conformi alla normativa di riferimento.

## 5.8 — *Retribuzione e benefici*

I fornitori garantiscono ai propri lavoratori **condizioni economiche e retributive conformi alla normativa applicabile e ai contratti collettivi di riferimento (CCNL)**. I salari e i compensi corrisposti dovranno rispettare almeno i minimi previsti dalla legge o, se superiori, quelli stabiliti dai CCNL applicabili o dalle prassi retributive prevalenti nel settore e nell'area geografica di riferimento.

La retribuzione, comprensiva della paga base e degli elementi accessori, dovrà essere corrisposta in modo regolare e trasparente. Oltre alla retribuzione base, i fornitori riconosceranno tutti i benefici e gli istituti previsti dalla normativa vigente e dai CCNL applicabili, quali contributi sociali, lavoro straordinario, indennità, ferie, congedi, trattamento di fine rapporto (TFR) e ogni altra spettanza obbligatoria.

Eventuali trattenute o detrazioni dalla retribuzione potranno essere effettuate esclusivamente nei casi consentiti dalla legge o previo consenso espresso del lavoratore.

---

## 06 — **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

È responsabilità di ogni fornitore garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre per i propri dipendenti, prevenendo incidenti, infortuni e malattie professionali. I fornitori dovranno conformarsi a tutte le leggi e regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro e **adottare un approccio proattivo alla gestione dei rischi**, attuando misure preventive adeguate a tutela dei lavoratori. A tal fine, ciascun fornitore dovrà condurre regolari valutazioni dei rischi e implementare programmi di prevenzione e protezione che comprendano, tra l'altro:

- **Formazione e addestramento:** I fornitori assicurano che i lavoratori ricevano una formazione e un addestramento adeguati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla normativa applicabile (in particolare al D.Lgs. 81/2008). La formazione dovrà essere comprensibile e pertinente rispetto alle mansioni svolte, al fine di favorire la consapevolezza dei principali rischi e delle corrette procedure operative. Eventuali iniziative formative aggiuntive potranno essere valutate tenendo conto della dimensione, della struttura e dell'organizzazione del fornitore, nonché delle attività effettivamente svolte.

- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** predisporre piani di emergenza e procedure di evacuazione per affrontare incendi, incidenti, calamità o altri eventi imprevisti, effettuando regolarmente esercitazioni (es. prove di evacuazione) e fornendo estintori, uscite di sicurezza e kit di primo soccorso adeguati.
- **Gestione delle emergenze:** predisporre piani di emergenza e procedure di evacuazione per affrontare incendi, incidenti, calamità o altri eventi imprevisti, effettuando regolarmente esercitazioni (es. prove di evacuazione) e fornendo estintori, uscite di sicurezza e kit di primo soccorso adeguati.
- **Sicurezza di macchinari e impianti:** garantire che macchinari, attrezzature e impianti siano dotati di adeguati dispositivi di sicurezza e protezioni, siano sottoposti a regolare manutenzione e ispezione, e che solo personale formato e autorizzato possa utilizzarli.
- **Igiene e pulizia:** mantenere elevati standard di igiene nei luoghi di lavoro, con adeguata pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni (servizi igienici, mense, spogliatoi), assicurando la disponibilità di acqua potabile, servizi sanitari puliti e ventilati, e adeguati spazi per la pausa.
- **Ambienti salubri:** garantire condizioni microclimatiche confortevoli negli ambienti di lavoro, con sufficiente ventilazione e illuminazione naturale/artificiale, controllo della temperatura e dell'umidità a livelli adeguati, nonché misure per contenere rumore, polveri, fumi e altre emissioni nocive entro i limiti di legge.

I fornitori dovranno anche tenere un registro degli incidenti e dei near-miss (mancati infortuni) e analizzarne le cause per prevenire il ripetersi di eventi simili. È auspicabile promuovere una cultura della sicurezza che incoraggi i lavoratori a segnalare condizioni pericolose o comportamenti insicuri senza timore di sanzioni, così da risolvere proattivamente le criticità.

***La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve costituire una priorità assoluta per ogni fornitore, superiore a qualsiasi considerazione economica o produttiva.***



## 07 — AMBIENTE

I fornitori svolgono le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e in conformità alle normative ambientali applicabili. ***Essi si impegnano a ottenere e mantenere, ove richiesto dalla legge, le necessarie autorizzazioni ambientali*** (ad esempio in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione dei rifiuti) e a rispettarne le prescrizioni.

I fornitori sono invitati a **gestire in modo responsabile rifiuti, effluenti ed emissioni derivanti dalle proprie attività**, adottando misure adeguate e proporzionate alla propria struttura e organizzazione al fine di ridurre l'impatto ambientale su suolo, aria e risorse idriche. In tale contesto, potranno essere adottate soluzioni idonee per il corretto trattamento degli scarichi, la gestione dei rifiuti - inclusi quelli pericolosi - e la prevenzione di sversamenti o contaminazioni accidentali.

I fornitori sono incoraggiati a contribuire, in modo progressivo e compatibile con le proprie dimensioni e capacità operative, alla riduzione degli impatti ambientali e climatici delle proprie attività. Ove ritenuto appropriato, essi possono monitorare le principali fonti di consumo energetico ed emissioni e valutare azioni di miglioramento, anche in un'ottica di efficienza energetica e utilizzo responsabile delle risorse. Non è previsto un obbligo generalizzato di rendicontazione ambientale o climatica, salvo quanto richiesto dalla normativa applicabile o da specifici accordi commerciali.

Analogamente, i fornitori sono invitati a ottimizzare l'uso delle risorse naturali e dei materiali nei propri processi produttivi, con particolare attenzione al consumo di acqua ed energia. L'adozione di soluzioni per il risparmio idrico ed energetico, l'impiego di fonti rinnovabili, così come la scelta di materiali a minore impatto ambientale o riciclati, potrà essere valutata su base volontaria e in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta. L'utilizzo di materiali certificati o di specifici standard ambientali non costituisce un obbligo, salvo nei casi previsti dalla legge o da accordi contrattuali dedicati.

Anche le soluzioni di imballaggio potranno essere ottimizzate, ove possibile, in un'ottica di riduzione degli sprechi e di economia circolare, privilegiando materiali riciclabili o riutilizzabili, compatibilmente con i requisiti tecnici e logistici delle forniture.

In linea con le normative ambientali emergenti, i fornitori dovranno assicurare, nei limiti delle attività svolte e delle responsabilità loro attribuibili, la traccia-

bilità e la provenienza sostenibile delle materie prime, in particolare con riferimento a quelle potenzialmente collegate a fenomeni di deforestazione. A tal fine, si richiama il rispetto del Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR - European Union Deforestation Regulation), volto a garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea non siano associati a deforestazione o degrado forestale. I fornitori sono pertanto tenuti a raccogliere e conservare le informazioni richieste dalla normativa applicabile e a collaborare con Molteni, per quanto di competenza, al fine di supportare la conformità ai requisiti previsti.

---

## **08 — COMUNITÀ E SVILUPPO LOCALE**

***I fornitori sono invitati a rispettare i diritti, le culture e il benessere delle comunità locali, incluse eventuali comunità indigene interessate dalle attività.*** In presenza di iniziative che possano incidere sul territorio o sui mezzi di sussistenza locali, si promuove un coinvolgimento preventivo e informato degli stakeholder (residenti, autorità, associazioni, ONG), in coerenza con la normativa applicabile e con i principi internazionalmente riconosciuti.

Ove pertinente, e in particolare quando le attività ricadono su aree tradizionalmente utilizzate o abitate da popolazioni indigene, si fa riferimento al principio del FPIC - Free, Prior and Informed Consent (consenso libero, preventivo e informato): ciò implica favorire un dialogo trasparente e tempestivo, condividere informazioni chiare e accessibili sulle possibili ricadute e, laddove richiesto dall'ordinamento o dalle pratiche riconosciute, ricercare un consenso informato prima dell'avvio delle iniziative. Tale approccio è volto a prevenire conflitti, a valorizzare la partecipazione e ad assicurare una gestione responsabile degli impatti sul territorio.

Molteni incoraggia, ove possibile, iniziative che apportino benefici al contesto locale (ad es. percorsi formativi, opportunità occupazionali, trasferimento di competenze, tutela ambientale). Tali attività hanno natura volontaria, non modificano gli obblighi contrattuali, e sono apprezzate in quanto espressione di responsabilità sociale e collaborazione costruttiva con la comunità.





## **09 — MONITORAGGIO SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI**

### **9.1 — Audit e Monitoraggio**

Il Gruppo Molteni potrà verificare, in modo proporzionato e collaborativo, l'adesione dei fornitori ai principi del presente Codice. A tal fine, Molteni, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, potrà svolgere **audit o verifiche presso le sedi operative dei fornitori**, previa comunicazione scritta con un congruo preavviso, di norma non inferiore a 15 giorni, e con una frequenza generalmente non superiore a due audit all'anno, salvo il caso di situazioni particolarmente rilevanti o di gravi non conformità.

Le verifiche saranno limitate alle attività direttamente connesse alla fornitura per il Gruppo Molteni e si svolgeranno nel rispetto della riservatezza delle informazioni non pertinenti, nonché in orari e modalità compatibili con l'operatività del fornitore. I fornitori sono invitati a collaborare fornendo il supporto e la documentazione ragionevolmente richiesti e mettendo a disposizione un referente per agevolare le attività di verifica.

Qualora dalle verifiche emergano aree di miglioramento o eventuali non conformità rispetto ai requisiti del Codice, il fornitore sarà invitato a definire e attuare un adeguato piano di azione correttivo entro tempi ragionevoli. Molteni potrà richiedere evidenze dell'attuazione delle azioni concordate e, se opportuno, effettuare verifiche di follow-up per valutarne l'efficacia.

### **9.2 — Conseguenze delle Violazioni**

Il rispetto del presente Codice di Condotta Fornitori rappresenta un riferimento importante per instaurare e mantenere rapporti di collaborazione con il Gruppo Molteni. Qualora vengano riscontrate violazioni dei principi del Codice, Molteni privilegerà un approccio orientato al dialogo e al miglioramento, invitando il fornitore a porre rimedio alle eventuali non conformità emerse.

***In caso di violazioni, Molteni concederà al fornitore un piano di rimedio con un termine di attuazione di almeno 30 giorni,*** salvo che si tratti di violazioni gravi, intenzionali e oggettivamente comprovate. I provvedimenti eventualmente adottati saranno proporzionati alla natura e alla gravità della situazione riscontrata e potranno includere, a titolo esemplificativo, richieste formali di intervento correttivo o la sospensione degli ordini futuri non ancora confermati. Resta inteso che ***Molteni non potrà sospendere né ritardare i pagamenti relativi a forniture già consegnate, accettate o comunque maturate,*** che rimarranno esigibili secondo le ordinarie condizioni contrattuali.

La risoluzione del rapporto contrattuale potrà avvenire esclusivamente in caso di mancata attuazione del piano di rimedio concordato o in presenza di violazioni oggettivamente gravi, tali da rientrare nei casi previsti dalla normativa applicabile.

In particolare, con riferimento a violazioni delle norme fondamentali in materia di diritti umani, salute e sicurezza sul lavoro, integrità o tutela dell'ambiente, quali, a titolo esemplificativo, lo sfruttamento del lavoro minorile, il ricorso al lavoro forzato, gravi incidenti ambientali dolosi o atti di corruzione accertati, Molteni adotterà misure adeguate alla gravità della situazione, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il presente Codice di Condotta Fornitori costituisce parte integrante degli accordi contrattuali tra Molteni e ciascun fornitore.

La sottoscrizione o accettazione del Codice comporta l'impegno del fornitore a rispettarne i principi e i requisiti. Molteni si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente il Codice in funzione dell'evoluzione normativa e delle migliori pratiche internazionali; eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente ai fornitori e resi disponibili, prevedendo termini ragionevoli per l'adeguamento. La versione più aggiornata del Codice sarà pubblicata sul sito web aziendale di Molteni.

In caso di dubbi interpretativi o necessità di chiarimenti, il fornitore potrà rivolgersi al proprio referente aziendale o all'unità Compliance del Gruppo Molteni per ottenere le opportune informazioni.

